

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 28 febbraio 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
2 febbraio 2005, n. 27.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento denominato «Progetto definitivo per la realizzazione del Piano Intercomunale di Insediamenti Produttivi, in località Ponte Terenzi», in variante al P.R.G. del Comune di Ciciliano (RM) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
14 febbraio 2005, n. 55.

Istituzione giuria esame candidature premio donna del Lazio 2ª edizione Pag. 13

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 1136.

Articolo 50, comma 3, della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale. Modifica DGR n. 1241 del 28 novembre 2003 Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 26.

Approvazione dello statuto di Agensport - Agenzia Regionale per lo Sport - L.R. n. 15/02 Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 49.

Ripartizione patrimoniale, relativa ai beni mobili, tra il Comune di Guidonia Montecelio ed il Comune di Fonte Nuova. L.R. 25/99 e L.R. 30/96 Pag. 31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 73.

Ipab «Opera Assistenza Materna» con sede in Roma. Approvazione nuovo statuto Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 74.

Ipab Casa di Riposo San Giuseppe di Acquapendente (VT). Modifica dello statuto Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 101.

Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 228, legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, art. 29. Definizione dei criteri per la parametrizzazione dei punteggi da assegnare alle cooperative sociali e/o loro consorzi per la concessione dei contributi regionali per l'anno 2004 di cui alla legge regionale 24/96 Pag. 70

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

29 NOV. 2004

ADDI' 29 NOV. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUTA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI FORMISANO IANNARILLI SARACENI

DELIBERAZIONE N. - 1136-

OGGETTO:

Articolo 50, comma 3 della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale. MODIFICA DGR N. 1241 DEL 28-11-2003.



1136 29 NOV. 2004

Oggetto: Articolo 50, comma 3 della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale. NOV. F. C. A. D. G. R. N. 1241 DEL 28-11-2003.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali, di concerto con l'Assessore alla Sanità;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la L.R. 11 settembre 2003 n. 29 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";

VISTO l'art. 50 della L.R. 11 settembre 2003 n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), che contiene disposizioni a favore dei pazienti che soffrono di gravi o gravissime alterazioni del livello di conoscenza e che hanno necessità di sostegno delle funzioni fisiologiche fondamentali quali, tra le altre, quelle respiratorie, cardiocircolatorie, renali e di alimentazione, e che sono assistiti in unità ad elevata intensità assistenziale;

VISTI in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 50 della L.R. n. 29/2003 che prevedono:

a) l'erogazione da parte della Regione di un contributo economico per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia nel caso di ritorno a casa del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale;

b) l'emanazione da parte della Giunta di un provvedimento che stabilisca il livello di reddito familiare per poter ottenere il contributo e l'entità, le modalità di erogazione e di controllo dello stesso;



VISTA la L.R. 13 settembre 2004, n. 11 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004";

VISTO in particolare l'art. 70 della L.R. n. 11/2004 che modificando il comma 5 dell'art. 50 della citata L.R. n. 29/2003 prevede per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 50 della L.R. n. 11/2004 l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB H41 con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2004 di Euro 500.000,00;



VISTA la D.G.R. 10 settembre 2004, n. 854 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004. Approvazione documento tecnico", che istituisce nel bilancio regionale il capitolo di spesa H41551 denominato "Contributi in favore dei pazienti postcomatosi";

VISTA la D.G.R. 28 novembre 2003, n. 1241 concernente "Articolo 50, comma 3 della L.R. n. 29/2003. Disposizioni per i pazienti comatosi. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi per sostenere l'impegno assistenziale della famiglia in occasione del ritorno nel proprio domicilio del paziente assistito in unità ad elevata intensità assistenziale";

1136 29 NOV. 2004 6

CONSIDERATA la necessità di modificare la citata D.G.R. n. 1241/2003;

CONSIDERATO che la procedura di consultazione e concertazione con le parti sociali non è stata esperita in quanto tale provvedimento non ha natura programmatica generale;

all'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni citate in premesse; *SI MODIFICA LA D.G.R. N. 1241/2003 COME SEGUO:*

A) di ammettere al contributo economico di cui all'articolo 50, comma 3 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29, finalizzato a sostenere l'impegno assistenziale della famiglia nel caso di ritorno a casa del paziente che è stato assistito in unità ad elevata intensità assistenziale, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un soggetto che è stato assistito in unità ad elevata intensità assistenziale ed è stato dimesso da una struttura ospedaliera, pubblica o privata;
- 2) reddito familiare complessivo non superiore ad Euro 36.152,00 (Lire 70 milioni);

B) di prevedere, in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare, le seguenti tre diverse fasce di contribuzione:

- Euro 10.000,00 per redditi uguali o inferiori ad Euro 18.000,00
- Euro 5.000,00 per redditi uguali o inferiori ad Euro 25.000,00
- Euro 3.000,00 per i redditi uguali o inferiori ad Euro 36.152,00;

C) di stabilire che le richieste di contributo devono essere presentate entro un anno dal giorno di dimissione del soggetto di cui alla lettera A), punto 1), alle ASL di residenza che, previa istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti e l'entità del contributo, provvedono direttamente ad erogare il contributo agli aventi diritto;

D) di stabilire che per i soggetti di cui alla lettera A), punto 1) che siano stati dimessi nel corso dell'anno 2004 da una struttura ospedaliera pubblica o privata, le richieste di contributo possono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di dimissione;

E) di stabilire che la D.G.R. n. 1241 del 28.11.2003 di cui alle premesse continuerà a produrre i suoi effetti limitatamente ai soggetti di cui alla lettera A), punto 1), che siano stati dimessi da una struttura ospedaliera pubblica o privata, nel corso dell'anno 2003;

F) di stabilire che le ASL di residenza che erogano i contributi economici agli aventi diritto presentano il rendiconto alla ASL ROMA A, che provvederà alle necessarie rimesse;

G) di assegnare alla ASL ROMA A, che funge da capofila e coordinatrice dell'intervento, le risorse di cui al capitolo di spesa n. 1141551 denominato "Contributi in favore dei pazienti postcomatosi";

H) di stabilire che la ASL ROMA A deve rendicontare alla Regione Lazio sull'utilizzo delle risorse di cui alla lettera G) entro un anno dall'assegnazione delle medesime. Eventuali residui di gestione verranno compensati con le erogazioni successive.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE.
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

29 NOV. 2004



[Handwritten signature]

